

Brescia, lì 16.05.2020

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: Il Calo del fatturato per il differimento dei versamenti del 18 maggio al 30 giugno

Alla c.a. degli Uffici Amministrativi,

scade il **18 maggio 2020** il termine per effettuare i versamenti:

- 1) relativi al mese di aprile dell'IVA periodica,
- 2) delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- 3) delle trattenute di addizionali IRPEF,
- 4) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

Il messaggio 2015/2020 di venerdì 15.05.2020 dell'Inps ha specificato che la sospensione riguarda anche:

- 5) i versamenti dei soci iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti.

Beneficiano della possibilità di sospendere i versamenti in scadenza i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione i cui ricavi o compensi nello scorso periodo d'imposta:

- a) non hanno superato i 50 milioni di euro, e *indipendentemente dal fatturato i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza***
- b) allorché il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019, si siano ridotti in misura almeno pari al 33%.**
- c) Per coloro i cui ricavi o compensi nel precedente periodo d'imposta sono stati superiori a 50 milioni di euro, la riduzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019, dev'essere almeno pari al 50%.

I versamenti così sospesi, ai sensi dell'art. 18 del DL 23/2020 (decreto "liquidità") dovranno essere effettuati entro il termine del **30 giugno 2020**, decreto "Cura Italia" e "Liquidità", al 16 settembre se verrà confermata la previsione inserita nella bozza del DL "Rilancio".

In merito al versamento dell'IVA periodica, la circ. Agenzia delle Entrate n.9/2020 ha precisato che, ai fini della sospensione dei versamenti in scadenza in aprile e maggio 2020, anche i soggetti con liquidazioni IVA su base trimestrale verificano la riduzione del fatturato o dei corrispettivi facendo riferimento ai soli mesi di marzo 2020/2019 e aprile 2020/2019.

La **nozione di fatturato**, ai fini della verifica della sua riduzione rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, è stata esplicitata dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020, spiegando che

devono essere prese in considerazione le operazioni fatturate nel mese e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni

Tra le altre osservazioni ai fini del calcolo del "fatturato", per la sospensione dei versamenti in esame, è ragionevole ritenere che gli importi siano computati al netto dell'IVA, sterilizzando in questo modo eventuali distorsioni dettate dalla variazione delle aliquote da un anno all'altro

Il criterio adottato dal legislatore, in quanto legato alla riduzione del fatturato rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, rende **irrelevante il momento dell'incasso** del corrispettivo, così come il momento di registrazione delle fatture emesse (differito, ad esempio, per gli auto-trasportatori) o l'eventuale differimento del termine per la liquidazione periodica (come nel caso dei soggetti con contabilità presso terzi).

Studio Dott. Begni & Associati